

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1279

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 27 maggio 1993 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PISICCHIO (582); CACCAVARI, BATTAGLIA Augusto, BEEBE TARANTELLI, GIANNOTTI, JANNELLI, POLLASTRINI MODIANO e TRUPIA ABATE (1253)

(V. Stampati Camera nn. 582 e 1253)

e del disegno di legge presentato dal Ministro della sanità

(DE LORENZO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 1898)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° giugno 1993

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è rivalutata nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di lire 28.750 giornaliera;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di lire 31.050 giornaliera;

c) il sussidio è integrato di lire 5.750 giornaliera per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;

d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 18.400.000.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

Art. 3.

1. Il sussidio di cui all'articolo 1 è adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

Art. 4.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede, per gli anni 1991 e 1992, utilizzando le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri sono posti a carico dello stanziamento iscritto sul citato capitolo 5941 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.